

n° 17 Settembre 2mila18

Rivista informativa a cura dell'ufficio fiscale della Presidenza nazionale

In questo numero...

Precisazione ministeriale sulle misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Precisazione sulle misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

Con l'allegato parere del 1 giugno 2018, il Consiglio di Stato si è espresso sugli adempimenti di pubblicazione a carico di imprese ed enti senza scopo di lucro che hanno percepito sovvenzioni, contributi e qualsiasi altro vantaggio economico da parte di pubbliche amministrazioni.

Il riferimento è alla ben nota scadenza del 28 febbraio - di cui il CSI ha parlato anche nella Fiscalnews del 23 febbraio 2018. Entro tale data, infatti, i soggetti che hanno intrattenuto, nell'anno precedente, rapporti economici con enti pubblici debbono pubblicarne gli estremi sui propri siti web o, se costituiti in forma societaria, nelle note integrative al bilancio.

L'obbligo in questione, contenuto nell'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124 del 4 agosto 2017, ha generato, da subito, molte incertezze: sia in relazione all'anno di decorrenza (2017 o 2018?) sia per il carattere veramente sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inottemperanza, consistenti nella restituzione dell'intera somma percepita. Non è nemmeno chiaro quali fossero le amministrazioni investite del compito di effettuare tali controlli e recuperare le eventuali somme.

Questi dubbi sono stati chiariti dalla Magistratura Amministrativa, secondo la quale l'anno di decorrenza è, prima di ogni cosa, il 2018 e non il 2017. Ciò in base al principio generale per cui la legge dispone solo per l'avvenire e non può avere effetto retroattivo. Pertanto, la prima scadenza per ottemperare agli obblighi è il 28 febbraio del 2019 e non del 2018;

L'organo di Giustizia Amministrativa, prosegue, poi, precisando che le autorità preposte al controllo degli obblighi di cui parliamo sono le stesse che hanno erogato i benefici economici. Ad esempio, se una associazione riceve un contributo da un Comune, sarà quest'ultimo a doverne verificare la regolare e trasparente pubblicazione.

Infine, la questione di maggior rilievo: le sanzioni. Secondo il parere del Consiglio di Stato, l'ammenda della restituzione dell'intero contributo o sovvenzione ricevuta, si applicherebbe esclusivamente ai soggetti costituiti in forma di impresa. Ciò in quanto, sul piano letterale, la norma sanzionatoria sarebbe riferita esclusivamente agli operatori obbligati al bilancio civilistico o consolidato e, trattandosi di disposizione a carattere eccezionale, risulta impossibile estenderla anche alle associazioni.

Quindi si raccomanda a tutti i beneficiari di contributi e sovvenzioni pubbliche di adempiere agli obblighi di pubblicazione entro il 28 febbraio nei termini prescritti dalla norma.

Per maggiori informazioni, si rimanda al documento ministeriale in oggetto.







Grazie per l'attenzione

Ufficio Giuridico e Fiscale

Dr. Francesco Tramaglino Avv. Paola Metalli

